

# **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

tra

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA**

**ANCI EMILIA-ROMAGNA**

**FORUM TERZO SETTORE EMILIA-ROMAGNA**

**CGIL-CISL-UIL**

**ORGANIZZAZIONI REGIONALI DELLA COOPERAZIONE SOCIALE**

**PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO FINALIZZATE  
ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DI PERSONE INSERITE NELL'AMBITO DI  
PROGRAMMI GOVERNATIVI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE.**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

**RPI.2015. 0000389**

del 24/09/2015



## VISTI

- gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;
- la legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- la legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione";
- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato";
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta";
- la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale"
- la legge regionale 21 febbraio 2005 n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)", così come modificata con L.R. n. 8/2012;
- legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".
- la legge regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- la legge regionale 24 marzo 2004 n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati";
- il Protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati sottoscritto il 17 giugno 2004 dalla Regione, Anci, Upi, Terzo Settore, sindacati.
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 aventure ad oggetto "attività di volontariato svolte da migranti";

## PREMESSO CHE

- la legge regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati; riconosce la centralità delle comunità locali ed il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di autoorganizzazione della società civile, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione;
- la legge regionale 5/2004 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati" si applica anche ai richiedenti asilo orientando le politiche regionali alla "rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico" ed in particolare la norma regionale intende: "individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale", "promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani",

“promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale nell’ambito delle istituzioni del proprio territorio”;

- Il Programma Triennale 2014-2016 per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri della Regione Emilia-Romagna denominato “Per una comunità interculturale” ( Delib. Assemblea Legislativa 156/2014) individua i richiedenti e titolari di protezione internazionale quale target in condizione di significativa vulnerabilità e fragilità sociale e ribadisce una metodologia operativa di approccio “dal basso” nel quale gli “Enti Locali esercitino funzione di governo per la programmazione e la realizzazione di interventi attivando il coinvolgimento di una vasta gamma di attori, istituzionali e non (Enti periferici dello Stato, soggetti del Terzo settore, Scuole, imprese) puntando comunque sempre su protagonismo attivo degli stessi migranti”;
- l’Intesa approvata in Conferenza Unificata in data 10 luglio 2014 definisce il sistema di accoglienza per le persone che giungono nel nostro paese nell’ambito di flussi straordinari non programmati ed individua il sistema di governance;
- la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 stimola gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei migranti ospitati attraverso lo svolgimento di attività di volontariato;

#### **CONSIDERATO CHE**

- a partire dai primi mesi dell’anno 2014 si susseguono verso il nostro paese significativi flussi migratori di cittadini stranieri provenienti dai paesi del nord e centro Africa, nonché dai paesi del Mediterraneo orientale;
- i migranti, nelle more delle procedure di rito finalizzate al riconoscimento della protezione internazionale, attesa la consistenza numerica degli arrivi, sono temporaneamente accolti sull’intero territorio nazionale, ed anche in Emilia-Romagna, presso strutture a ciò adibite dislocate sull’intero territorio regionale;
- nello specifico della regione Emilia-Romagna, si è condiviso e definito il piano di accoglienza rifacendosi a un criterio di ripartizione territoriale a garanzia di un’equa distribuzione delle accoglienze sui territori provinciali;
- nelle more della definizione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale appare di grande importanza costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti vengano accolti anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività;
- In tale senso, in alcuni contesti territoriali impegnati nell’accoglienza dei richiedenti asilo, sono stati già attivati percorsi sperimentali che hanno visto impegnati, con positivi risultati, i volontari assieme a Comuni e realtà locali del volontariato;
- la Regione Emilia-Romagna ha costantemente promosso, già a partire dalla cosiddetta “Emergenza Nord Africa” momenti di partecipazione attiva da parte dei richiedenti protezione internazionale ospitati e si impegna a favorire la realizzazione di progetti finalizzati all’integrazione e alla socializzazione;
- la Prefettura di Bologna – Ufficio territoriale del Governo di Bologna, cui compete il coordinamento dei rapporti con le Prefetture a livello regionale, ha manifestato la volontà di promuovere sinergie tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso il “Tavolo regionale di coordinamento per i flussi migratori non programmati”, per favorire, coordinare e monitorare la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di volontariato;
- i comuni e le loro Unioni, rappresentati da ANCI Emilia-Romagna hanno manifestato la disponibilità a individuare servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di volontariato;
- i rappresentanti del Terzo Settore sottoscrittori del presente protocollo hanno manifestato la volontà di collaborare, nell’ambito dei servizi finalizzati all’integrazione, per il buon esito dell’iniziativa attraverso azioni per favorire il massimo coinvolgimento dei migranti e delle associazioni di volontariato disponibili ad accogliere i migranti come propri volontari;

- i rappresentanti delle OO.SS sottoscrittori del presente protocollo hanno manifestato la volontà di sostenere in ambito locale ogni iniziativa volta a una positiva integrazione dei migranti, anche attraverso il coinvolgimento in attività di volontariato a favore della comunità locale, nel quadro di un più generale e coordinato approccio al tema dell'accoglienza e dell'inserimento sociale dei richiedenti asilo;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

**Art. 1  
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo

**Art. 2  
Oggetto e finalità**

Le parti concordano sulla necessità di attivare una reciproca collaborazione al fine di favorire la realizzazione di percorsi di accoglienza e integrazione a favore dei migranti inseriti dalle Préfetture in strutture di accoglienza del territorio regionale gestite da soggetti individuati nell'ambito di rapporti convenzionali dalle Préfetture stesse o appartenenti al sistema SPRAR (di seguito nominati "Soggetti gestori"). Tali percorsi dovranno permettere ai migranti di conoscere e meglio integrarsi nel contesto sociale in cui vivono, attraverso lo svolgimento di attività di volontariato finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e/o di pubblico interesse (non a fini di lucro) che consentano di acquisire e svolgere un ruolo attivo e partecipe. Pertanto tali attività dovranno inserirsi nei contesti di carattere civile, sociale, educativo, ambientale, sportivo e culturale, che non richiedono particolari forme di specializzazione e comunque nel rispetto delle capacità, attitudini, professionalità ed intenzioni della persona straniera migrante.

L'attività di volontariato prestata da tali soggetti in modo personale, spontaneo e gratuito, non dovrà in alcun modo configurarsi come sostitutiva delle normali attività di lavoro strutturato e retribuito.

**Art. 3  
Requisiti per l'attività di volontariato**

Le parti concordano che l'attività di volontariato di cui all'articolo 2 possono essere svolte dai cittadini stranieri, accolti dai Soggetti gestori, che:

- abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o sono in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale;
- abbiano sottoscritto il Patto di Volontariato (secondo il modello allegato "A" al presente Accordo);
- abbiano richiesto, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo, l'adesione volontaria ad un'associazione di promozione sociale, o a d'un'organizzazione di volontariato o ad una cooperativa sociale di tipo B secondo le regole indicate dagli Statuti e dagli atti organizzativi interni delle stesse.

**Art. 4  
Adesione**

L'adesione del migrante a una associazione o ad una cooperativa sociale di tipo B è libera, volontaria e gratuita e comporta l'impegno per il migrante di rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, per il perseguitamento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale dell'organizzazione cui aderisce secondo le progettualità concordate con il comune territorialmente competente.

### **Art. 5**

#### **Modalità di attivazione e svolgimento dell'attività di volontariato**

I Comuni e/o le Unioni, d'intesa con le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali di tipo B operanti sul territorio, individuano le attività di volontariato che possono essere svolte dai cittadini stranieri e garantiscono la predisposizione di un progetto descrittivo delle attività da proporre ai migranti tra quelle svolte dalle associazioni, dandone comunicazione alla Prefettura.

La Prefettura provvederà a darne tempestiva informazione alle strutture di accoglienza di propria competenza.

I comuni, i soggetti gestori e le associazioni/ cooperative sociali di tipo B dopo aver individuato i migranti disponibili a effettuare le attività di volontariato, definiscono i propri rapporti di collaborazione attraverso la sottoscrizione di un'apposita Convenzione, secondo il modello allegato B al presente Accordo che viene inviata all'Unione o Comune capofila dell'ambito distrettuale ai fini delle funzioni di cui all'art.7.

Ai migranti coinvolti nell'attività di volontariato dovranno essere assicurati, senza alcun onere né a carico del Ministero dell'Interno/Prefetture, né dei diretti interessati né dei soggetti gestori delle strutture di accoglienza:

- l'orientamento verso le varie attività che è possibile svolgere;
- la formazione necessaria affinché possano svolgere le attività previste;
- un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;
- eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività previste.

### **Art. 6**

#### **Impegni delle parti**

Oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, le parti sottoscritte si impegnano a dare attuazione al presente protocollo secondo le seguenti modalità.

La Regione, i Comuni, le associazioni/ cooperative sociali di tipo B e i soggetti gestori delle attività di accoglienza - anche attraverso le proprie organizzazioni rappresentative - si impegnano a favorire la reciproca collaborazione e a promuovere azioni finalizzate al maggior coinvolgimento possibile di istituzioni e altre associazioni per la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo.

I soggetti gestori delle strutture di accoglienza si impegnano a informare i migranti ospitati presso le proprie strutture e a raccogliere le adesioni delle persone disponibili a svolgere attività di volontariato; si impegnano altresì a collaborare con le organizzazioni promotrici dei progetti di volontariato nello svolgimento delle attività di tipo formativo.

Le associazioni/ cooperative sociali di tipo B si impegnano altresì ad attivarsi per lo svolgimento delle attività di volontariato da parte dei migranti secondo quanto previsto dall'articolo 5 ed in particolare ad assicurare ai migranti coinvolti nelle attività di volontariato quanto previsto dal medesimo articolo 5, ultimo capoverso. Detti soggetti garantiscono inoltre la presenza di un referente che affianchi e coordini i soggetti volontari nelle attività previste, nonché curi la verifica costante delle attività e la predisposizione di report periodici da trasmettere ai soggetti interessati.

La Prefettura competente si impegna affinché, anche attraverso l'ausilio dei mediatori culturali, siano fornite a seguito della comunicazione di cui all'articolo 5 adeguate informazioni ai migranti presenti nel territorio relativamente alla disponibilità di posti per lo svolgimento di attività di volontariato.

**Art. 7**  
**Coordinamento, monitoraggio e promozione delle attività**

Il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del presente protocollo, nonché il confronto e lo scambio di informazioni per la promozione di strategie di intervento congiunte e la valorizzazione e la definizione di buone prassi sono svolte nell'ambito del "Tavolo regionale di coordinamento per i flussi migratori non programmati" operante in attuazione del D.M. 9225 del 17/10/2014. I soggetti firmatari del presente protocollo vengono informati dell'attività di monitoraggio e verifica operata dal Tavolo e a tal fine possono essere invitati a parteciparvi.

La governance a livello territoriale del presente Accordo verrà attuata attraverso un'azione di coordinamento e monitoraggio del Comitato di Distretto e con la partecipazione dei soggetti firmatari del presente Protocollo.

La Prefettura, la Regione e i Comuni potranno in ogni caso assumere ogni iniziativa finalizzata al monitoraggio e alla corretta applicazione del presente atto.

**Art. 8**  
**Impegni finanziari**

Le risorse finanziarie connesse all'attuazione delle attività di volontariato oggetto del presente Accordo sono previste nell'importo massimo di euro 100.000,00.

Tale importo sarà erogato dalla Regione Emilia-Romagna a titolo di contributo forfettario alle spese specificate all'articolo 5 ultimo capoverso, con particolare riferimento al pagamento delle assicurazioni, nella misura massima di euro 50,00 per ogni migrante, ai Comuni che attiveranno progetti di inserimento sociale dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio.

L'impegno e l'erogazione delle risorse da parte della Regione avverrà a seguito dell'attestazione da parte del comune dell'avvio dei progetti individuali, corredata da relativa convenzione e dal patto di volontariato debitamente sottoscritti, e sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa in formato digitale alla casella di posta elettronica certificata [segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it).

**Art. 9**  
**Durata**

La durata del Protocollo è stabilita in un anno decorrente dalla data di sottoscrizione, ferma restando la possibilità di rinnovo da definirsi concordemente tra le parti.

**Art. 10**  
**Modifiche e integrazioni**

Eventuali modifiche al presente protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.

Forum Regionale Terzo Settore




CONFCOOPERATIVE Emilia Romagna



A.G.C.I. Emilia Romagna



LEGACOOP Emilia Romagna




UIL



CISL




CGIL




ANCI Emilia-Romagna



Prefettura di Bologna



Regione Emilia-Romagna



Bologna, 14/09/2015

